

Decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2023, C(2023) 9188 final (Regime di aiuti di Stato SA.110741) - deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2136 (Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023) - Nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti per i finanziamenti agevolati FRIE e Investimento e sviluppo nonché per le contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari di cui agli articoli 11, 12, 19 e 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 25/2023, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2022.

Parte 1

Temporaneo nuovo inquadramento

1.1

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina), e in applicazione dell'articolo 4 dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2136, che ha adottato il "Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023", come approvato dalla Commissione europea con decisione del 21 dicembre 2023, C(2023) 9188 final, relativa al caso SA.110741, di seguito "Regime quadro FVG 2024", è approvato il temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati FRIE e Investimento e sviluppo nonché alle contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, di cui agli articoli, rispettivamente, 11, 12, 19, 20 e 21 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25, di seguito denominato "Regolamento", indicando, anche in deroga alla vigente normativa regolamentare, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea con la decisione del 21 dicembre 2023, C(2023) 9188 final (Regime di aiuti di Stato SA.110741).

2. In conformità all'articolo 5 del Regolamento, le deliberazioni degli interventi agevolativi di cui al comma 1, concernenti i finanziamenti agevolati in oggetto, di seguito denominati "finanziamenti agevolati FRIE Extra 2024" e "finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo Extra 2024", e le relative contribuzioni integrative, sono assunte dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, organo della Regione che amministra le dotazioni dei Fondi di rotazione di cui all'articolo 3, comma 1, di tale legge regionale, a valere sui quali sono concessi gli interventi agevolativi.

1.2

1. I finanziamenti agevolati FRIE Extra 2024 e i finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo Extra 2024, di seguito complessivamente denominati "finanziamenti agevolati Extra 2024", nonché le relative contribuzioni integrative, sono finalizzati ad ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte i beneficiari direttamente o indirettamente colpiti dal grave turbamento dell'economia in corso, in conformità al regime di aiuti di Stato SA.110741.

Parte 2

Beneficiari

2.1

1. Fermo restando quanto stabilito in materia all'articolo 10 del Regolamento, possono accedere ai finanziamenti agevolati Extra 2024, nonché alle relative contribuzioni integrative, i beneficiari direttamente o indirettamente colpiti dalla crisi in corso a causa delle conseguenze derivanti da contrazioni della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, perdita di fatturato, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e carenza di fonti energetiche e di carburanti, mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.
2. Fermo restando quanto stabilito in materia all'articolo 10 del Regolamento, possono accedere ai finanziamenti agevolati Extra 2024, nonché alle relative contribuzioni integrative, altresì, i beneficiari che a decorrere dall'1 febbraio 2022 hanno sostenuto maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dei carburanti nonché i beneficiari che sono attivi nei settori e nei sottosettori elencati nell'allegato I al Quadro temporaneo di crisi e transizione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022, da ultimo modificato con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188 del 20 novembre 2023, riportati nella Parte 5.
3. Fermo restando quanto previsto in particolare all'articolo 10, comma 7, lettera a), del Regolamento, in conformità all'articolo 3, comma 3, lettera b), del Regime quadro FVG 2024, non è causa di inammissibilità ai finanziamenti agevolati Extra, nonché alle relative contribuzioni integrative, la sussistenza dello stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. In conformità all'articolo 3, comma 3, del Regime quadro FVG 2024, sono in ogni caso esclusi quali beneficiari:
 - a) gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari;
 - b) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014), le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (tutti i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura), e le imprese operanti nel settore forestale ammesse a beneficiare del regime di aiuti previsti nel documento allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474, notificato dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e approvato dalla Commissione europea con il numero SA.102522 e SA.104888, mentre la proroga del regime sulla base della modifica C/2023/1188 del 20 novembre 2023 è in corso di notifica.
5. In conformità all'articolo 3, comma 4, del Regime quadro FVG 2024, sono inoltre esclusi i beneficiari soggetti a sanzioni adottate dall'Unione europea (UE), tra cui, in via esemplificativa:
 - a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE;
 - c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Parte 3

Condizioni di compatibilità

3.1

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, e dall'articolo 12, comma 6 del Regolamento, e in conformità all'articolo 4, comma 1, del Regime quadro FVG 2024, l'importo massimo di finanziamenti agevolati Extra e relative contribuzioni integrative, al lordo di qualsiasi eventuale imposta o altro onere, che può essere concesso al medesimo beneficiario non supera in alcun momento complessivamente EUR 2.250.000.

2. I finanziamenti agevolati Extra e le relative contribuzioni possono essere cumulati con altri aiuti nel rispetto dell'articolo 6 del Regime quadro FVG 2024.

3.2

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, e dall'articolo 12, comma 7 del Regolamento, e in conformità all'articolo 3, comma 8, del Regime quadro FVG 2024, sono ammissibili le iniziative avviate e le spese sostenute dopo il 24 novembre 2022.

2. In deroga all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Regolamento, per avvio dell'iniziativa si intende, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 23), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'iniziativa. In caso di acquisizioni di stabilimenti, per avvio dell'iniziativa si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

3.3

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Regime quadro FVG 2024, le deliberazioni degli interventi agevolativi concernente i finanziamenti agevolati Extra e relative contribuzioni integrative sono adottate dal Comitato di gestione entro il 30 giugno 2024.

Parte 4

Rinvii

1. Per quanto non disposto dalla presente deliberazione si applicano le norme del Regime quadro FVG 2024, del regime di aiuti di Stato SA.110741 e del Regolamento.

Parte 5

Settori e sottosettori elencati nell'allegato I al Quadro temporaneo di crisi e transizione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 28 ottobre 2022, da ultimo modificato con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188

Ai sensi del Quadro temporaneo di crisi e transizione il beneficiario è considerato attivo in un settore o sottosettore elencato di seguito in base alla "classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali" o se attesta, con opportuna documentazione, che una o più delle attività che svolge, e che sono incluse nell'elenco, hanno generato oltre il 50% del suo fatturato o valore produttivo nel 2021.

	Codice NACE	Descrizione
1	0510	Estrazione di antracite
2	0610	Estrazione di petrolio greggio
3	0710	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
4	0729	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
5	0891	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
6	0893	Estrazione di sale
7	0899	Altre attività estrattive n.c.a.
8	1041	Produzione di oli e grassi

9	1062	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10	1081	Produzione di zucchero
11	1106	Fabbricazione di malto
12	1310	Preparazione e filatura di fibre tessili
13	1330	Finissaggio dei tessuti
14	1395	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
15	1411	Confezione di abbigliamento in pelle
16	1621	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
17	1711	Fabbricazione della pasta-carta
18	1712	Fabbricazione di carta e di cartone
19	1910	Fabbricazione di prodotti di cokeria
20	1920	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
21	2011	Fabbricazione di gas industriali
22	2012	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
23	2013	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24	2014	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
25	2015	Fabbricazione di concimi e di composti azotati
26	2016	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
27	2017	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
28	2060	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
29	2110	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
30	2311	Fabbricazione di vetro piano
31	2313	Fabbricazione di vetro cavo
32	2314	Fabbricazione di fibre di vetro
33	2319	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
34	2320	Fabbricazione di prodotti refrattari
35	2331	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
36	2332	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
37	2341	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
38	2342	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
39	2351	Produzione di cemento
40	2352	Produzione di calce e gesso
41	2399	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
42	2410	Attività siderurgiche
43	2420	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
44	2431	Stiratura a freddo di barre
45	2442	Produzione di alluminio
46	2443	Produzione di zinco, piombo e stagno
47	2444	Produzione di rame
48	2445	Produzione di altri metalli non ferrosi
49	2446	Trattamento di combustibili nucleari
50	2451	Fusione di ghisa
46	2443	Produzione di zinco, piombo e stagno

	Codice Prodcom	Descrizione
1	81221	Caolino ed altre argille caoliniche
2	10311130	Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)
3	10311300	Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet
4	10391725	Concentrato di pomodoro
5	105122	Latte intero in polvere
6	105121	Latte scremato in polvere
7	105153	Caseina
8	105154	Lattosio e sciroppo di lattosio
9	10515530	Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti
10	10891334	Lieviti di panificazione
11	20302150	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili per la ceramica, la smalteria e la vetreria
12	20302170	Lustri liquidi e preparazioni simili, fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi di granuli, di lamelle o di fiocchi
13	25501134	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi) ecc.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE